



COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO

Provincia di Perugia

ORIGINALE

Registro Generale n. 846

ORDINANZA DELL'AREA VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

N. 14 DEL 16-10-2021

Oggetto: LIMITAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE IN VIA DELLA GRANDE ITALIA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICI DI CUI AL FOGLIO 29 PARTT. N.5,6 E 7 DI CUI ALL'OS n.792 DEL 19/11/2020. PROROGA FINO AL 23/10/2021

L'anno duemilaventuno addì sedici del mese di ottobre, il Responsabile del servizio Compagnucci Guido

ORDINA

Atteso che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 Agosto 2016 recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza nei territori delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia, L'Aquila;

Rilevato che con il medesimo decreto il Capo Dipartimento della Protezione Civile Nazionale è stato individuato quale Commissario Delegato per l'adozione di ogni indispensabile provvedimento e per assicurare l'organizzazione dei servizi di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, nonché l'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari fino all'emanazione dei provvedimenti previsti dal Codice della Protezione Civile Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 artt. 23, 24, 25, 26, 27 e 28 (articolo 5, commi 1 e 2, della legge n. 225 del 1992);

Considerato che il successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso nella stessa giornata del 24 Agosto 2016 di integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ordinanza Ministri recante “Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286” è stato disposto il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio Nazionale della Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza anche nei territori delle province di Fermo e Macerata;

Visto l'articolo 57, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cd. decreto Agosto) proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

Viste le Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri: n. 388 del 26.08.2016 “Primi interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;

- n. 389 del 28.08.2016 “Ulteriori interventi urgenti di Protezione Civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio della Regione Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”, la quale all'art. 3 contiene le procedure acceleratorie e la deroga al D.Lgs. 22-01-2004, n. 42 artt. 21-22-23-26-136-142-146-147-152-159 e relative norme di attuazione;
- n. 391 del 01.09.2016 ed in particolare all'art. 3 stabilisce che “Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare a operazioni di recupero/smaltimento”;
- n° 393 del 13.09.2016 recante ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016 ed in particolare: - l'art. 5, in rubrica “Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili”; - l'art. 6, in rubrica "Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità ed il ripristino dei servizi essenziali”;
- nota prot. n° UC/TERAG16/0046100 dell'11/09/2016 che fornisce specifiche indicazioni operative, per l'attuazione dell'art. 3 dell'O.C.D.P.C. n. 391/16 concernente le prime disposizioni per la rimozione delle macerie prodotte a seguito degli eventi sismici;

Visto l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i. che pone in capo al Comune di provvedere a notificare, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall'articolo 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e s.m.i., apposita comunicazione, contenente l'indicazione del giorno e della data nella quale si provvederà alla rimozione dei materiali.

Visto l'articolo 28 comma 6 del D.L. 17.10.2016 n. 189, convertito con modificazioni con L. del 15.12.2016 n. 229 e s.m.i., con cui si regolamenta la raccolta delle macerie ovvero, materiali sul suolo pubblico e nelle aree urbane su suolo privato;

Vista l'Ordinanza sindacale n. 792 del 19/11/2020 – ordinanza di demolizione per la messa in sicurezza dei fabbricati siti in frazione Ruscio, nel comune di Monteleone di Spoleto e la rimozione delle macerie in condizioni di sicurezza dello stesso, compreso lo smaltimento dell'amianto della copertura, edifici censiti al foglio 29 particelle n. 5,6 e 7 di proprietà del signor Isidoro Peroni;

Considerato che la Vus è autorizzata a rimuovere le macerie dal sito oggetto di intervento;

Dato atto che la demolizione avverrà da parte dei Vigili del Fuoco;

Visto la posizione dell'edificio e la quantità di macerie da rimuovere si è deciso, in accordo con i Vigili del Fuoco e con la Vus, di posizionare le vasche scarabili in un fondo della medesima proprietà dell'edificio oggetto di intervento;

Considerato che le operazioni di demolizione hanno avuto inizio il primo ottobre 2021;

Vista che con le ordinanze n. 842/2021 e la n. 843/2021 è stato chiuso il tratto di via della Grande Italia e della piazza retrostante l'edificio oggetto di demolizione, per consentire le operazioni di demolizione e movimentazione macerie ad esclusione dei residenti;

Vista l'ordinanza n. 844/2021 con la quale si sono prorogati i termini fino al 16 ottobre 2021;

Considerato che, dato lo stato delle lavorazioni, ancora in essere è necessario prolungare la limitazione del traffico, sia su via della grande Italia che sulla piazza retrostante, fino a sabato 23 ottobre 2021 alle ore 18:00 e comunque fino al concludersi delle lavorazioni;

Ritenuto che il provvedimento sia di competenza del Responsabile del Servizio ai sensi del combinato disposto dagli articoli 7 del Codice della Strada, adottato con decreto legislativo con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 107 del TUEL, adottato con decreto legislativo 18 agosto del 2000, n.267;

Visto il D.L.gs. 267/00 recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”. Visti gli art. 5 comma 3 e 6 comma 4 e 7 del D.L.gs. 30/04/1992 n.285 “Nuovo codice della strada”;

Visto il D.L.gs. 10/09/1993 n. 360 che reca disposizioni correttive ed integrative al medesimo codice stradale, il D.P.R. n. 465/92 modificato ed integrato dal D.P.R. n. 610 del 16/09/1996:

ORDINA

la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata.

1. Che la limitazione del traffico veicolare e pedonale su via della Grande Italia per il tratto prospiciente l'edificio oggetto di intervento e sulla piazza retrostante l'edificio oggetto di demolizione, che sarà interessato dalle attività di posizionamento vasche scarabili e per movimentazione macerie resterà in vigore fino al 23 ottobre 2021 alle ore 18:00 e comunque fino al completamento delle lavorazioni.

2. La limitazione del traffico sulla piazza non è attiva per i residenti, che possono raggiungere le proprie abitazioni pedonalmente o in auto ma resta comunque valido, anche per i residenti, il divieto di parcheggio.
3. Di lasciare sulla piazza e su via Della Grande Italia la segnaletica verticale già installata ai sensi del vigente Codice della Strada.
4. Le misure di sicurezza adottate per il traffico veicolare entrano in vigore alla scadenza dell'ordinanza n. 844 e cioè dal 16 ottobre fino al 23/10/2021 alle ore 18:00 e comunque fino al completamento delle lavorazioni.
5. Di incaricare la Forza Pubblica della vigilanza e dell'esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Signor Prefetto di Perugia.

Si fa inoltre presente che:

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria entro 60 giorni.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.
- Tutta la segnaletica di prescrizione alla circolazione, la delimitazione del cantiere e la sua efficienza sarà posta e mantenuta fino alla fine delle attività.
- Tale segnaletica (verticale e orizzontale) dovrà essere conforme a quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di Strada, da adottare per il segnalamento temporaneo Tav. 65 o 66" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°226 del 26 settembre 2002 (La stessa dovrà essere rimossa al termine dei lavori).
- In caso di utilizzo degli impianti semaforici dovrà essere garantita la funzionalità.
- In caso di utilizzo dei movieri tale personale dovrà regolamentare a monte e a valle il tratto interessato dai lavori e dovrà essere dotato di tutti i DPI atti a garantirne la sicurezza.
- sarà necessario ottemperare a tutte le disposizioni di Legge atte a contrastare la diffusione del Virus Covid 19.
- Questo Ente resterà esonerato da qualsiasi lite o vertenza dovesse insorgere a causa della presente Ordinanza.

RENDE NOTO

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n.241:

- a) Il provvedimento è impugnabile da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale (1) o di centoventi giorni mediante ricorso al Capo dello Stato (2). Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministro delle Infrastrutture, ai sensi dell'Articolo 37 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della strada, emanato con D.P.R 16 dicembre 1992, n.495. Il termine decorre da quando sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio on-line.
- b) L'ufficio di polizia è incaricato della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
- c) La presente ordinanza deve essere trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Monteleone di Spoleto ed alla Stazione del Corpo Forestale dello Stato.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle ordinanze, per 15 giorni consecutivi.
Di comunicare la presente Ordinanza all'Ufficio di Vigilanza del Comune.
Di comunicare la presente Ordinanza al Signor Prefetto di Perugia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Compagnucci Guido

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 16-10-2021 al 31-10-2021

Lì 16-10-2021

**IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
Guido Compagnucci**